



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Tel. 0383/80781-fax 0383/82472

info@comune.casteggio.pv.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO ANNESSI
AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
(DEHORS)**

ART. 1 - FINALITÀ

Le finalità del presente Regolamento sono:

- disciplinare l'occupazione del suolo mediante realizzazione di attrezzature speciali collegate alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- definire i caratteri qualitativi dei dehors;
- limitare possibili fenomeni di disturbo alla quiete pubblica.

ART. 2 - DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'interesse pubblico, di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, e dei principi di sicurezza, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico), per l'installazione di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors" ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. Si definiscono:

- a) "stagionali", i dehors che occupano suolo pubblico per un periodo complessivo compreso tra mesi 1 (uno) e mesi 6 (sei) a far tempo dalla data indicata nell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
- b) "concessionati", i dehors che occupano suolo pubblico per un periodo di durata superiore a un anno con un massimo di 5 (cinque) anni a far tempo dalla data indicata nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. I dehors come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di somministrazione di alimenti e bevande, né possono comportare modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.

5. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, i dehors stagionali possono essere realizzati occupando il suolo collocando:

- a) pedane rialzate removibili;
- b) tavoli e sedute: sedie, panche e poltroncine;
- c) fioriere e/o recinzioni per delimitazione di tavoli e sedute e/o pedane;

d) ombrelloni a copertura o tende a sbraccio (posizionati nello spazio).

6. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, i dehors concessionati possono essere realizzati occupando il suolo collocando:

- a) pedane rialzate removibili;
- b) tavoli e sedute: sedie, panche e poltroncine;
- c) fioriere e/o recinzioni per delimitazione di tavoli e sedute e/o pedane;
- d) ombrelloni a copertura o tende a sbraccio (posizionati nello spazio);
- e) strutture tamponate solo lateralmente;
- f) strutture solo coperte;
- g) strutture chiuse lateralmente e coperte.

7. I dehors concessionati potranno avere superficie massima non superiore a quella del relativo esercizio pubblico, con un massimo di 40 mq. I dehors temporanei potranno avere una superficie massima pari 40 mq con la possibilità di deroga ove lo spazio lo consenta (area pedonale, piazza Dante) oppure in occasione di particolari eventi/manifestazioni che comportino la pedonalizzazione delle aree interessate da occupazione.

8. I dehors di cui al presente Regolamento non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

9. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (gelaterie, yogurterie, pizzerie d'asporto, kebab, take-away, sushi da asporto e cinese da asporto, ecc.) è consentita collocazione di arredo (panche, tavolini, sedie) per un massimo di metri quadrati 2, (con possibilità di deroga in occasione di manifestazione/eventi patrocinati o organizzati dal Comune) oltre alla posa di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta nel rispetto dei dettami previsti dal vigente Codice della Strada;

10. Il Comune si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico del dehors, in qualsiasi momento per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato, o il concessionario, possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

ART. 3 - DEHORS STAGIONALI: PROCEDURA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione dei dehors stagionali non ha natura edilizia ed è assoggettato ad autorizzazione se ricadente su suolo pubblico, ovvero privato ad uso pubblico.

2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di occupazione richiesta, con i seguenti allegati:

a) planimetria in adeguata scala con rappresentazione delle dimensioni massime dello spazio occupato in pianta dal dehors;

b) relazione illustrativa che descriva ogni singolo componente collocato nello spazio ad uso dehors, ovvero l'altezza dal suolo della pavimentazione/pedana, i materiali utilizzati, indicazione di quantità e tipologia degli elementi installati (ombrelloni, sedie, tavoli, ecc.)

c) fotografia/e dell'immobile prospiciente il marciapiede;

d) eventuali depliant esplicativi.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, previo parere positivo del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Commercio, o per il diniego della stessa, fatte salve eventuali richieste di integrazioni le quali interrompono i termini procedurali, è fissato in giorni 30 dalla presentazione della richiesta.

4. Dell'avvenuto rilascio della autorizzazione il competente Responsabile darà comunicazione all'Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della TOSAP ed al Servizio di Polizia Locale.

ART. 4 - DEHORS CONCESSIONATI: PROCEDURA E RILASCIO CONCESSIONE

1. L'installazione dei dehors concessionati non ha natura edilizia ed è assoggettato a concessione se ricadente su suolo pubblico, ovvero privato ad uso pubblico.

2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di occupazione richiesta.

3. La concessione è subordinata all'assenso discrezionale espresso dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole della Commissione comunale per il Paesaggio, ove necessaria.

4. Il progetto in duplice copia da allegare alla domanda, redatto in scala 1:20 da tecnico abilitato alla professione, deve comporsi dei prospetti e delle sezioni d'insieme indicanti le caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi da installare ed il loro rapporto con la facciata dell'edificio interessato, della planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura, nonché di una relazione indicante la disciplina di sosta o divieto della superficie su cui il dehors viene ad interferire

ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, stalli di carico/scarico e/o in prossimità di varchi carrai. La Domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune con i seguenti allegati:

a) la planimetria, in scala 1:20, che deve rappresentare:

- lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
- la collocazione del dehors e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada del pubblico esercizio;
- la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita con l'indicazione di eventuali marciapiedi;
- le dimensioni della struttura proposta;
- il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
- la distanza rispetto al fronte dell'edificio retrostante, nonché quella da eventuali proprietà private, che dovrà rispettare il dettato dell'articolo 873 del Codice civile;
- la larghezza della corsia transitabile della strada;
- il posizionamento degli arredi;

b) relazione illustrativa che descriva ogni singolo componente collocato nello spazio ad uso dehors, ovvero l'altezza dal suolo della pavimentazione/pedana, i materiali utilizzati, indicazione di quantità e tipologia degli elementi installati (ombrelloni, sedie, tavoli, ecc.);

c) fotografia/e dell'immobile prospiciente il marciapiede;

d) eventuali depliant esplicativi;

e) nulla-osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata di uso pubblico;

f) documentazione e/o fotografie raffiguranti gli elementi che si intendono utilizzare;

g) documentazione fotografica in prospettive diverse illustranti il fabbricato, le vetrine dell'esercizio e lo spazio antistante da occupare, nonché del fronte completo del fabbricato retrostante il dehors;

h) ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

5. Nel rilascio della concessione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici esercizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

6. Dell'avvenuto rilascio della concessione il competente Responsabile darà comunicazione all'Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della TOSAP ed al Servizio di Polizia Locale.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al deposito cauzionale di importo pari al canone annuo di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446/1997.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI DEHORS (STAGIONALI E CONCESSIONATI)

1. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, **passi carrai** o scivoli né deve, di norma, occultare la segnaletica stradale verticale presente. Per i dehors concessionari si richiede l'installazione di bande catarifrangenti e luci d'ingombro notturne.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

4. Devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza.

5. Il dehors deve di norma essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali, ed in ogni caso l'area oggetto della concessione deve essere delimitata con fioriere e/o con apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della autorizzazione/concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

6. Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) **devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

b) non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

c) deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale secondo i marciapiedi esistenti. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

7. Nel caso in cui all'interno del dehors fosse prevista la realizzazione dell'impianto elettrico, dovrà essere presentato il certificato di conformità dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico. Altrettanto vale relativamente sia alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra, sia per casse di diffusione sonora.

8. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto Decreto Legislativo.

ART. 6 - ZONE ESCLUSE DALLA POSA DI DEHORS

1. Non è ammessa la realizzazione di dehors:

- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- su aree già attrezzate a verde pubblico;

ART. 7 - PROROGA

1. Per i dehors stagionali già autorizzati per il periodo massimo di 6 mesi non possono essere rilasciate proroghe. Le proroghe, con un minimo di mesi uno, che devono necessariamente essere richieste entro la data di scadenza dell'autorizzazione, possono essere rilasciate esclusivamente per estendere la durata dei dehors stagionali già autorizzati per un periodo inferiore a quello massimo.

2. Per i dehors concessionati non possono essere rilasciate proroghe.

3. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio di proroghe, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e/o tasse o tributi comunali dovuti per i dehors.

ART. 8 - RINNOVO

1. Per i dehors stagionali non possono essere rilasciati rinnovi.

2. Per i dehors concessionati il rinnovo della concessione è un atto discrezionale subordinato alla conclusione in senso favorevole del procedimento di cui all'art. 4, essendo la concessione un atto amministrativo idoneo ad ingenerare nel concessionati affidamento nel diritto ad un preteso rinnovo della stessa.

3. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio di rinnovi, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e/o tasse o tributi comunali dovuti per i dehors.

ART. 9 - REVOCA

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors, previa diffida, possono essere revocate qualora si verifichi una delle seguenti situazioni ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione, anche parziale, del canone per l'occupazione versato:

- a) quando agli arredi installati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quelli autorizzati, o siano usati per fini diversi da quelli per cui è stata concessa l'occupazione, nonché in caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente ed inottemperanza alle prescrizioni contenute nella medesima concessione;
- b) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) per motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionari, quale che sia la durata dell'inibizione;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni/concessioni prescritte dal presente Regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone se dovuto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il Comune non sarà in alcun modo tenuto a corrispondere indennizzi o risarcimenti.

ART. 10 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL DEHORS OBBLIGHI

1. È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni del Comune, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
2. Spetta inoltre al titolare della autorizzazione/concessione di suolo pubblico la rimozione e il ripristino dei manufatti eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area.
3. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi, non realizzabili con soluzioni alternative, o ancora da parte del condominio o di proprietà di terzi ove insiste l'occupazione.
4. Ogni qualvolta nello spazio pubblico oggetto di occupazione si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, interventi per la realizzazione e l'allestimento di fiere, eventi, manifestazioni sportive od altre manifestazioni promosse dal Comune, non realizzabili

con soluzioni alternative, il titolare della autorizzazione/concessione si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato, provvede a comunicare formalmente al titolare della autorizzazione/concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. In alternativa il Comune, indica direttamente nella autorizzazione/concessione il periodo nel quale il dehors deve essere rimosso.

5. Per lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in tale forma per chiusura dell'esercizio od altro, per comprovati motivi di tutela d'incolumità o d'interesse pubblico l'Ente di pronto intervento è autorizzato a rimuovere gli allestimenti addebitando i costi al titolare della autorizzazione/concessionari.

ART. 11 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEI DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dal titolare della autorizzazione/concessione.

2. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a regola d'arte di messa in pristino ante manomissione di suolo pubblico.

3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare dell'autorizzazione/concessione.

ART. 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico oggetto di occupazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza il Comune, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e

libera disponibilità (fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge).

ART. 13 - ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzare per la mescolta e la preparazione di bevande od alimenti ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari e in generale frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari.

3. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, dalle ore 22:30 vi è l'obbligo di ridurre sensibilmente il volume dei sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV eventualmente presenti nei dehors.

4. Nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore 24:00 (con riduzione del volume dalle 22:00). Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nella vigente normativa di settore.

5. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. ed in generale da divertimento ed intrattenimento.

6. Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), qualora usati singolarmente per decoro dell'esercizio, e non ubicati all'interno dell'area autorizzata, sono soggetti ad apposita autorizzazione ed occupano suolo pubblico.

7. Nelle ore di chiusura dell'attività gli arredi mobili dei dehors devono essere rimossi: gli ombrelloni dovranno essere chiusi o rimossi, le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte, le sedie dovranno essere ritirate e custodite in luogo privato. I tavolini possono non essere rimossi a meno che non vi sia una chiusura prolungata (oltre 3 giorni) dell'esercizio.

8. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

Nel caso in cui, anche oltre l'orario di chiusura, si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità proposte alla vigilanza e al controllo, il Comune, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo, potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli

pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale rimozione della struttura.

ART. 14 - TARIFFE

1. Dehors stagionali: sono applicate le tariffe approvate per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

2. Dehors concessionati: sono applicate le tariffe approvate per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nonché la corresponsione del canone di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446/1997 e la tassa/tariffa di smaltimento rifiuti limitatamente al periodo di impiego.

ART.15 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non sia prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL). In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal Codice della strada.

2. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della strada).

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I dehors già installati in forza di regolare autorizzazione/concessione allo scadere di questa, dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Il Comune si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità del dehors installato al progetto presentato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo per la concessione ed in qualsiasi fase della stessa.